

N° di Repertorio

N° di Raccolta

**CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO
DI RISTORAZIONE CON APPLICAZIONE DEI CRITERI
AMBIENTALI MINIMI, AI SENSI DELL'ART. 57 D. LGS. 36/2023,
PRESSO IL COMPLESSO S. APOLLONIA VIA SANTA REPARATA
N. 12 FIRENZE - CIG: A02D3C245D**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), il giorno 9 (nove) nel mese di settembre, presso la sede legale dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario, in Firenze Viale Gramsci n. 36, davanti a me, Dr. Claudio Papini, nella mia qualità di Ufficiale Rogante per i contratti stipulati dall'Azienda, a ciò autorizzato con Provvedimento del Direttore n. 118 del 5/03/2019 esecutivo ai sensi e per gli effetti di Legge;

SONO COMPARSI

- L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito denominata "Azienda", "Amministrazione" o "Stazione Appaltante"), con sede in Viale Gramsci, 36, Firenze - C.F. 94164020482 - rappresentata dal Dr. Enrico Carpitelli, nato a [redacted] e domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa, il quale interviene in qualità di Dirigente *ad interim* dell'Area Servizi Ristorazione e Residenze dell'Azienda competente per materia, giusta attribuzione con Provvedimento del Direttore n. 82/23 del 19/06/2023, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Azienda medesima per il presente atto, in virtù del Regolamento organizzativo aziendale approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 244

del 4 marzo 2019;

E

- CIR FOOD S.C., (di seguito denominata “Operatore Economico”, “Società” o “Appaltatore”), con sede legale in Reggio nell’Emilia, Via Nobel 19, C.F. [redacted] iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Reggio dell’Emilia, rappresentata dal Dott. Simone Baldini, nato [redacted] [redacted] in qualità di Procuratore speciale domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Operatore Economico, giusta procura speciale conferita con atto ai rogiti del Notaio Dott. Avv. Giorgia Manzini di Reggio dell’Emilia n. 25799 di repertorio e n. 7572 di raccolta del 02/05/2018 che, in copia conforme digitale all’originale analogico rilasciata dal suddetto Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera “A”.

Io Ufficiale Rogante, sono certo dell’identità personale e poteri di firma dei comparenti, i quali d’accordo tra loro e con il mio consenso rinunciano alla presenza di testimoni.

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con Determinazione dirigenziale n. 752/23 del 12/12/2023 è stata avviata, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, una procedura aperta sopra soglia per l’affidamento del “Servizio di ristorazione con applicazione dei Criteri Ambientali Minimi, ai sensi dell’art. 57 D. Lgs. 36/2023, presso il Complesso S. Apollonia Via Santa Reparata n. 12 Firenze”, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 108, co. 5 del D.Lgs. citato (criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo dove l’elemento prezzo assume la forma di un costo fisso);
- che con la suddetta Determinazione sono stati approvati il Bando di gara, il

Capitolato Speciale di Appalto e suoi allegati, il Disciplinare di Gara e tutti gli atti della procedura;

- che con Determinazione dirigenziale n. 812/23 del 28/12/2023 si è proceduto alla parziale rettifica della documentazione di gara approvata con la citata Determinazione a contrarre n. 752/23;

- che con Determinazione dirigenziale n. 81/24 del 13/02/2024 è stato approvato l'elenco degli ammessi e degli esclusi alla procedura di gara, nonché i verbali dell' Ufficio deputato allo svolgimento delle funzioni di Seggio di gara;

- che con Determinazione dirigenziale n. 382/24 del 12/06/2024 si è provveduto ad approvare i verbali Repertorio n. 767 Raccolta n. 2004 del 25/01/2024, Repertorio n. 769 e Raccolta n. 2007 del 7/02/2024, Repertorio n. 776 Raccolta n. 2015 del 4/04/2024, Raccolta n. 2016 del 4/04/2024, Repertorio n. 779 Raccolta n. 2020 del 18/04/2024 procedura di gara, e ad aggiudicare in conformità alla proposta di aggiudicazione comunicata dal Responsabile Unico di Progetto (RUP) all'Operatore Economico la procedura di cui trattasi;

- che prima dell'aggiudicazione sono stati esperiti, a carico dell'Operatore Economico, i controlli relativi al possesso dei requisiti generali e speciali ai sensi degli artt. 94 e ss. e dell'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023, con esito regolare, come risulta dalla proposta di aggiudicazione del RUP e quindi l'aggiudicazione predetta risulta efficace dall'adozione della Determinazione sopracitata ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023;

- che con Determinazione dirigenziale n. 508/24 del 29/07/2024 è stata disposta l'esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 17, comma 8, del

D. Lgs. 36/2023, con decorrenza a partire dal giorno 1/08/2024;

- che il Dirigente Dott. Enrico Carpitelli dichiara l'insussistenza alla data odierna di motivi ostativi alla stipula del presente contratto ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e delle altre disposizioni vigenti in materia, nonché ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. l'assenza di Convenzioni CONSIP attive o convenzioni/contratti di altre Centrali di committenza regionale o contratti aperti regionali aventi ad oggetto il servizio di cui trattasi come risulta dall'attestazione del RUP prot. n. 6312/24;

- che CIR FOOD S.C. risulta iscritta alla White List della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia dal 6/02/2024 come risulta dalle verifiche effettuate presso la BDNA;

- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell'Operatore Economico ai fini della stipula del presente mediante acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) favorevole;

- che ai sensi dell'art. 18, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il Dott. Enrico Carpitelli dà atto che il presente contratto viene stipulato trascorsi 35 (trentacinque) giorni dalla data di invio della comunicazione dell'adozione della Determinazione di aggiudicazione;

- che l'Operatore Economico ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica e con il mio rogito.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale

in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Oggetto)

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona del Dirigente ad interim Dott. Enrico Carpitelli, affida a CIR FOOD S.C. che nella persona del Dott. Simone Baldini si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire ed a far eseguire a perfetta regola d'arte il "Servizio di ristorazione con applicazione dei Criteri Ambientali Minimi, ai sensi dell'art. 57 D. Lgs. 36/2023, presso il Complesso S. Apollonia Via Santa Reparata n. 12 Firenze".

Il servizio si svolgerà presso l'immobile denominato Porzione del Complesso Monumentale di Santa Apollonia, Via Santa Reparata n. 12, Firenze, che l'Azienda mette a disposizione dell'Operatore Economico. I dati catastali identificativi dell'immobile sono indicati nel Capitolato di appalto.

L'Operatore Economico si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nel Capitolato Speciale d'Appalto e rispettivi allegati (di seguito indicato come "Capitolato") che, firmato digitalmente dalle parti e da me Ufficiale Rogante, si allega in formato elettronico al presente contratto sotto la lettera "B";
- nell'Offerta tecnica così come presentata dalla Società in sede di gara sul Sistema telematico START che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegata allo stesso;
- nell'Offerta economica così come presentati dalla Società in sede di gara sul

Sistema telematico START che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegata allo stesso;

- nel Progetto di riassorbimento del personale così come presentato dalla Società in sede di gara sul Sistema telematico START che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegato allo stesso.

Art. 2 (Durata del contratto)

Il contratto ha durata di mesi 36 (trentasei) decorrenti dal 1/08/2024, fermo restando quanto previsto all'articolo che segue.

Alla scadenza del contratto la Società dovrà riconsegnare all'Azienda i locali concessi in uso per l'esecuzione dell'appalto, previo espletamento delle verifiche descritte all'art. 1 del Capitolato.

Art. 3 (Corrispettivo contrattuale)

Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in Euro 5.166.632,81 (euro cinquemilionicentosessantaseimilaseicentotrentadue/81) oltre IVA di legge, di cui € 572,81 (euro cinquecentosettantadue/81) oltre IVA di legge a titolo di oneri sicurezza per rischi interferenziali, in base ai prezzi fissi stabiliti in atti di gara e così riportati:

- Pasto completo o equivalente: Euro 6,20 (euro sei/20) IVA esclusa;
- Pasto ridotto di tipo 1: Euro 4,90 (euro quattro/90) IVA esclusa;
- Pasto ridotto di tipo 2: Euro 5,50 (euro cinque/50) IVA esclusa.

Qualora il corrispettivo massimo di cui sopra venga raggiunto anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale, il contratto avrà termine anticipato al raggiungimento di tale importo. Le parti devono costantemente monitorare l'andamento dei pasti erogati e del corrispettivo raggiunto, al fine di una

effettiva conoscenza dei termini finali del contratto stesso e consentire all'Azienda di programmare per tempo eventuali procedure di gara per il nuovo affidamento del servizio di cui trattasi.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato, remunera tutte le attività poste in essere dall'Operatore economico per svolgere l'appalto in oggetto e quelle contenute nell'offerta tecnica presentata dallo stesso.

Il RSPP (Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione) dell'Azienda ha valutato sussistenti rischi da interferenza con conseguente stima dei costi per le relative misure di gestione in € 572,81 (euro cinquecentosettantadue/81), come dettagliato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.) che, firmato digitalmente dalle parti e da me Ufficiale Rogante si allega in formato elettronico al presente contratto sotto la lettera "C";

Art. 4 (Divieto di variazione della destinazione d'uso)

L'Operatore Economico, per sé ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente per tutta la durata dell'appalto a non mutare mai, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d'uso dei locali ad esso affidati per l'esecuzione dell'appalto senza l'autorizzazione scritta della Stazione appaltante, pena la risoluzione del contratto. Nel caso di opere non autorizzate l'Operatore Economico dovrà procedere alla riduzione in pristino a sua esclusiva cura e spese, fatta salva, nei casi più gravi, la facoltà per l'Azienda di risolvere il contratto.

Art. 5 (Modifica di contratto)

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si

applica la disciplina di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del corrispettivo contrattuale, la Società è obbligata all'esecuzione alle stesse condizioni previste dal presente contratto ai sensi dell'art. 120 del medesimo decreto legislativo di cui al primo capoverso. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e, ove l'Azienda lo giudichi opportuno, comportano la messa in pristino a carico dell'Operatore Economico della situazione preesistente.

Art. 6 (Gestione digitale del contratto)

Ogni comunicazione, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite PEC. Di seguito vengono indicate rispettivamente la PEC dell'Azienda: dsutoscana@postacert.toscana.it e quella dell'Operatore Economico: presidenza@cert.cirfood.com. La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 7 (Fatturazione e pagamenti)

La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile, dopo che il Direttore dell'esecuzione (DEC) abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto e negli altri documenti ivi richiamati e rispetto all'ultima fattura, dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione di cui al successivo articolo 9.

L'Azienda è soggetta all'applicazione dello "*split payment*" ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 convertito con modifiche nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente

con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”.

Nell’ambito della fattura dovranno essere espressamente e separatamente menzionati: il riferimento al contratto in oggetto e il CIG n. A02D3C245D.

Le fatture elettroniche, intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – Viale Gramsci, n. 36 Firenze, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche:

- Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice univoco ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI

secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”.

Ai fini del rispetto dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, l’Operatore Economico e l’eventuale subappaltatore in caso di ricorso autorizzato al subappalto, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale con le modalità sopra indicate, dovranno operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l’Operatore Economico e il subappaltatore dovranno riportare nel campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale

degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra disposto, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'appalto da parte del RUP, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Azienda acquisirà, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, sarà richiesto all'autorità competente entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura; il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Operatore Economico per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, in caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a

uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente dall'Azienda agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subcontratti o cottimi di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023 impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Operatore Economico e degli eventuali subappaltatori, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

L'Azienda, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) procede alla verifica che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30

(trenta) giorni per il pagamento delle fatture è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell'Appaltatore che è obbligato a trasmettere, con le modalità di cui al presente articolo, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Operatore Economico mediante accredito sul c/c bancario dedicato nel modello tracciabilità dei flussi finanziari presentato dall'Operatore Economico e conservato in atti o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.

Il Dott. Simone Baldini esonera l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

L'Azienda, nei casi in cui siano contestate alla Società inadempienze alle obbligazioni poste a suo carico, può sospendere i pagamenti dei corrispettivi contrattuali fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Art. 8 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Operatore Economico si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente

contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136. Esso si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010. L'Operatore Economico si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda e all'Ufficio Territoriale del Governo di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'Appaltatore prende atto del seguente codice identificativo gara CIG n. A02D3C245D.

Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari" presentato dall'Appaltatore conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuare operazioni così come comunicati dall'Operatore Economico. Quest'ultimo è tenuto a comunicare all'Azienda eventuali variazioni relative ai conti correnti indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Art. 9 (Verifica di conformità e Attestazione di regolare esecuzione)

La Sig.ra Mafalda Viviano, dipendente aziendale, è nominata Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/23.

Per la verifica di conformità si applica quanto stabilito agli articoli 32 e ss. del Capitolato.

Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità/regolare esecuzione,

mediante rilascio di apposito certificato, al fine di accertare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal RUP in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti.

Art. 10 (Subappalto, subcontraenti e cessione del contratto)

Il subappalto è ammesso per le prestazioni indicate in fase di presentazione dell'offerta da parte dell'Operatore Economico quali: manutenzioni, disinfestazioni e derattizzazioni, attività varie di supporto ed è consentito nei limiti del 15 % del valore complessivo del contratto.

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione espressa ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

L'Operatore Economico, per tutti i sub-contratti dallo stesso stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, a comunicare all'Azienda il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della prestazione affidata, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii. ed è tenuto a depositare almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative prestazioni il contratto di subappalto e la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti e di assenza dei motivi di esclusione dettati agli artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 11 (Cessione del credito)

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 120, comma 12 e dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52. L'Operatore Economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del CIG n. A02D3C245D. L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i come da questo comunicati.

Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Azienda.

La notifica all'Azienda dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 6.

Art. 12 (Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore)

L'Operatore Economico è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti. L'Appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle

prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione. In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti l'Appaltatore non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni. Nell'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

L'Operatore Economico assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Azienda di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

Art. 13 (Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)

L'Operatore Economico, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice disciplinare e di condotta dei dipendenti dell'Azienda, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato e reso disponibile sul sito istituzionale dell'Azienda <https://www.dsu.toscana.it/web/ardsu/-/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nell'esecuzione dell'appalto, compresi quelli dell'eventuale subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo

al ruolo ed all'attività svolta.

L'Operatore Economico ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli dell'eventuale subappaltatore e ad inviare all'Azienda comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 14 (Penali e risoluzione del contratto)

L'erogazione del servizio comprensivo di tutte le prestazioni previste nel presente contratto deve essere effettuata con continuità, fatte salve le chiusure previste.

Ove si verificano inadempienze da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico, l'Azienda ha facoltà di applicare le seguenti penalità, riferibili alle tipologie di non conformità enunciate all'articolo 34 del Capitolato, in relazione alla gravità dell'inadempienza in quanto tale e al danno che ne derivi al funzionamento del servizio ristorazione:

| Punti rilevati in fase di verifica | Penalità |
|------------------------------------|--|
| da 0 a 4 punti | Nessuna penale |
| Da 5 a 9 punti | Da 0,8 a 1,2 per mille dell'ammontare netto contrattuale |
| Da 10 a 19 punti | Da 1,6 a 2,4 per mille dell'ammontare netto contrattuale |
| ≥ 20 punti | 3 per mille dell'ammontare netto contrattuale |

La Stazione appaltante si riserva inoltre di applicare le seguenti penalità:

- a) € 1.000,00 per ogni mancato giorno di apertura;
- b) € 500,00 per ogni mancato rispetto delle prescrizioni di cui al Capitolato e/o di quanto inserito in offerta tecnica;
- c) € 500,00 per ogni giorno di sciopero a cui sia mancato il preavviso di cui all'articolo 9 del Capitolato;
- d) € 300,00 per mancato rispetto delle modalità di accesso di cui agli articoli 2 e 10 del Capitolato, oltre alla rivalsa dell'Azienda per l'eventuale danno economico procurato;
- e) € 200,00 per accertato utilizzo improprio dell'hardware e software messi a disposizione dall'Azienda per l'esecuzione del servizio;
- f) € 100,00 per ogni intervento di ripristino dell'hardware e/o del software messo a disposizione dell'Azienda, oltre al risarcimento integrale dei danni eventualmente arrecati ai beni suddetti.

Prima di applicare la penale l'Azienda provvederà a comunicare l'avvio del procedimento all'Appaltatore tramite PEC; questo entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento potrà inviare le proprie controdeduzioni, qualora queste ultime non vengano accolte l'Azienda applicherà la penale decurtandola dalle competenze di questo operando detrazioni sulle fatture emesse dallo stesso. Se i crediti dell'Operatore Economico mancano o risultano insufficienti a tal fine, l'ammontare delle penali sarà addebitato sulla cauzione di cui all'articolo 15. In tal caso l'importo della cauzione dovrà essere reintegrato dall'Operatore Economico entro 10 (dieci) gg. dalla decurtazione della stessa. Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell'importo contrattuale il RUP propone all'organo competente della Stazione Appaltante la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui tali violazioni risultassero gravi e/o ripetute, la Stazione appaltante si riserva di applicare come penale il 10% del corrispettivo mensile riferito al mese in cui si è verificata l'inadempienza.

In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali sarà applicata a carico dell'Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,8 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Nel caso in cui la mancata apertura della struttura interessata dal servizio si protragga oltre il quinto giorno consecutivo l'Azienda si riserva di risolvere il contratto.

Le penali sopra indicate non sono applicabili qualora non siano imputabili all'Operatore Economico e tale circostanza sia dimostrata dallo stesso.

Nei casi in cui l'Amministrazione rilevi gravi o reiterate inadempienze dell'Appaltatore rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto, invita questo a conformarsi ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, decorso inutilmente il quale il contratto si considera risolto di diritto.

L'Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- nei casi di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023;
- per mancata apertura della mensa per più di cinque giorni consecutivi;
- per impiego di personale non dipendente dell'Operatore Economico;
- per reiterate inosservanze delle norme igienico - sanitarie nella conduzione della struttura affidata all'Operatore Economico;
- per casi accertati di tossinfezioni alimentare;
- in caso di violazioni ripetute delle prescrizioni contenute nei menù e nelle

relative grammature offerte dall'Operatore Economico;

- per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi;
- per utilizzo fraudolento del sistema di rilevazione degli accessi;
- in caso di violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- in caso di comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell'importo dell'appalto;
- in caso di apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Operatore economico, nei casi previsti dalla legge;
- in caso di messa in liquidazione o cessione dell'attività dell'Operatore Economico;
- in caso di violazione del divieto di modifica della destinazione d'uso dei locali;
- nel caso in cui siano contestate ed accertate inadempienze, nella misura di n. 10 (dieci) anche non consecutive nel corso di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, che hanno originato l'applicazione delle penali di cui al presente articolo;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;
- in caso di violazioni ripetute delle prescrizioni rispetto al Capitolato o all'Offerta tecnica presentata dall'Operatore Economico in sede di gara;
- in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;

- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Operatore Economico;

- in caso di violazione dell'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – *pantouflage* o *revolving door*).

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 122 del D.Lgs. n.36/2023;

- l'Azienda procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 15, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni da parte dell'Appaltatore. L'incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC.

Art. 15 (Garanzia definitiva e coperture assicurative)

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Operatore Economico ha costituito garanzia definitiva mediante fideiussione bancaria n. 137952003/07 del 30/07/2024 munita di firme digitali delle parti, con la quale Cassa di Risparmio di Bolzano S.P.A. si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda nell'interesse dell'Operatore Economico stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro 361.664,30 (Euro trecentosessantunomilaseicentosessantaquattro/30).

L'importo della cauzione è stato ridotto del 30 % per il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) presentate in copia e conservati agli atti.

L'atto suddetto di cauzione è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è

progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 106, del D.Lgs. 36/23, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

In osservanza a quanto previsto dall'art. 37 del Capitolato, la Società ha prodotto in copia polizza di assicurazione n. 585004 del 19/12/2017 rilasciata da UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. e allegata quietanza di pagamento del premio del 27/12/2023.

Qualora intervenissero modifiche in ordine alle coperture assicurative sopraindicate, l'Appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda. L'esistenza di tali polizze non libera comunque la Società dalle proprie responsabilità.

Art. 16 (Revisione prezzi)

Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per il primo anno di durata del contratto; a partire dalla seconda annualità contrattuale è ammessa la revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione si farà riferimento agli indici di costo e di prezzo di cui al comma 3 del predetto art. 60 pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT.

La parte nel cui interesse si è determinata la variazione nei termini idonei a giustificare la revisione dei prezzi deve avanzare alla controparte richiesta scritta di revisione entro 30 (trenta) giorni dall'avvio del secondo anno di esecuzione contrattuale. Il suddetto termine è fissato a pena di decadenza; di conseguenza il suo mancato rispetto determina l'improcedibilità della richiesta tardiva. Il relativo procedimento amministrativo si concluderà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta con l'adozione da parte dell'Azienda delle determinazioni del caso.

Art. 17 (Recesso)

L'Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, previa formale comunicazione via PEC all'Appaltatore con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, previo pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra. L'Operatore Economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.

L'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto nei casi di cui all'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) e con le modalità ivi previste.

L'Amministrazione ha diritto, altresì, di recedere dal presente contratto qualora, a norma dell'art. 1, comma 13, del D. L. 95/2012 convertito in L. 7/8/2012 n. 135, accerti la disponibilità di nuove convenzioni CONSIP o Accordi quadro di Centrali di Committenza che rechino condizioni più

vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, fatta salva la facoltà di una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative da parte dell'Appaltatore medesimo.

Art. 18 (Affidamento in caso di risoluzione del contratto)

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo pronunciata a carico dell'Appaltatore, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto l'Azienda si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 D.Lgs. 36/2023 cui si rinvia.

Art. 19 (Spese contrattuali)

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni.

L'imposta di bollo ai sensi della Tabella A dell'Allegato I.4 al Codice è pari ad Euro 500,00 (euro cinquecento/00).

Le spese di registrazione e bollo sono poste a carico dell'Appaltatore.

Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale, giusta la previsione di cui all'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 20 (Trattamento dati personali)

Le parti dichiarano di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire

l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 per protezione dei dati personali (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") ai propri rappresentanti, i cui dati personali vengono trattati nell'ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere a quanto previsto dalla normativa e dalla regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è altresì designato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR con apposito atto di nomina allegato (All. D). Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Azienda e alle eventuali ulteriori direttive che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e la sicurezza dei dati personali.

L'Appaltatore è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare. La durata della nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte del Prestatore di Servizio di uno qualunque degli

obblighi e delle istruzioni previsti nel presente articolo e nell'Allegato, l'Azienda potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Azienda e/o a terzi.

Art. 21 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- nella L.R.T. n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;

Art. 22 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 23 (Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Dott. Simone Baldini dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli

articoli: 3 – Corrispettivo contrattuale; 7 - Fatturazione e pagamenti; 12 - Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore; 14 – Penali e Risoluzione del contratto; 17 – Recesso; 22 - Foro competente.

Art. 24 (Dispensa lettura allegati)

Richiesto, io Dott. Claudio Papini, Ufficiale Rogante della Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, ho ricevuto il presente contratto composto da n. 26 (ventisei) pagine elettroniche e parte della pagina n. 27 (ventisette) elettronica che ho letto ai comparenti i quali lo approvano e con me lo firmano digitalmente e che verrà regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo in sede di registrazione con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 secondo quanto previsto con provvedimento del Direttore Agenzia Entrate 28 giugno 2023, prot. 240013/23.

Ai sensi dell'art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesto l'attendibilità e validità legale dei certificati di firma digitale, nonché l'integrità delle firme stesse, utilizzate dai comparenti per la sottoscrizione del presente atto, da me accertati mediante le applicazioni di verifica conformi alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009 n. 45.